



Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017¹ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali è modificata come segue:

*Art. 1 lett. b
Abrogata*

Art. 2 cpv. 1

¹ Chi intende importare merci menzionate negli allegati 1, 4 e 5 necessita di un permesso generale d'importazione (PGI).

Art. 5

Sono esonerati dall'obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori che importano, per anno civile, quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati negli allegati 1 e 3-5 se forniscono a Réservesuisse le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 2: Disposizioni speciali per i cereali, gli alimenti per animali e il riso

¹ RS 531.215.11

Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 4

¹ Sottostà all'obbligo di costituire scorte chi:

c. importa il riso menzionato nell'allegato 3 numero 1 o, in veste di trasformatore, lo immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

⁴ Non sottostanno all'obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie i mugnai e i trasformatori che, per anno civile, immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori al quantitativo soglia menzionato negli allegati 3 numero 2 e 5 numero 3.

Art. 11 cpv. 2^{bis} e 3

^{2^{bis}} Gli importatori e i trasformatori di riso che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell'allegato 3 numero 1 devono informarne senza indugio Réservesuisse e notificare a quest'ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio.

³ In vista della conclusione, della modifica o dell'annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Réservesuisse informa l'UFAE del contenuto delle notifiche di cui ai capoversi 1–2^{bis}.

Art. 12 Abs. 2

² Il DEFR può modificare gli allegati 1 e 3–5 dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

Art. 13a Disposizione transitoria della modifica del

I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie di caffè conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2022.

II

¹ L'allegato 2 è abrogato.

² L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 1

1 Tipi di riso che sottostanno all'obbligo di costituire scorte

Voce di tariffa doganale² Designazione della merce

1006. 2090 Riso commestibile
 3090

² RS **632.10** Allegato

4090

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Progetto

Progetto